

## INTERVENTO

# Avvocatura alla sfida di una giustizia sempre più fuori dai tribunali

di **Remo Danovi**

È opinione comune che la giustizia civile sia in grande difficoltà per la riconosciuta impossibilità da parte della magistratura di risolvere adeguatamente e tempestivamente le controversie sottoposte al suo esame. Vi è sempre infatti un numero enorme di liti pendenti e i tentativi radicali per porvi rimedio non hanno dato esito: i ritardi si sono prontamente riprodotti e ancora oggi il numero dei processi civili pendenti veleggia tra i 4 e i 5 milioni. Le cause di queste insufficienze sono molteplici e non è qui il caso di indagarle: troppi **avvocati**, troppi **litigi**, pochi **giudici**? Forse è un problema di cultura e di educazione alla legalità, un altro tema rilevante di cui dovremmo occuparci più diffusamente.

Riscontrata comunque oggettivamente la situazione, è ovvio che siano stati ricercati mezzi alternativi di risoluzione delle controversie in tutti i modi possibili. Dapprima limitate a particolari settori (soprattutto le piccole liti, ma anche i nuovi diritti) e a soggetti ben definiti (in particolare i consumatori,

gli utenti e i risparmiatori), queste iniziative si sono diffuse con ampie regolamentazioni, in ambito nazionale e sovra-nazionale, tutte obbedienti alle necessità di realizzare procedure rapide, efficaci e poco costose.

È questo in sintesi il fenomeno che è stato chiamato in negativo con una parola impossibile (la degiurisdizionalizzazione) e in positivo con l'acronimo che riproduce un concetto straniero (Adr, Alternative Dispute Resolution), per l'universalità che lo contraddistingue.

Il legislatore è intervenuto dapprima imponendo obbligatoriamente la mediazione, come condizione preliminare per esperire l'azione giudiziaria, e quindi con un intendimento vagamente deflattivo (per allungare nel tempo la proposizione effettiva della lite), ma anche nella prospettiva del raggiungimento di una intesa tra le parti. Come tutti i fenomeni obbligatori, la mediazione così concepita è stata avversata ed è stata considerata in parte incostituzionale: riproposta con una nuova regolamentazione, e in via sperimentale, la mediazione è ora nuovamente operativa attraverso molteplici

organismi di conciliazione.

Ancora il legislatore è intervenuto con modifiche delle procedure esistenti, da un lato permettendo il passaggio della controversia dal giudice ordinario a un collegio arbitrale (arbitrato delegato) e dall'altro lato affidando alle parti e agli avvocati la legittimazione a definire le liti con un accordo (negoziazione assistita), che costituisce titolo esecutivo e consente anche l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Se si considera che la negoziazione assistita è ammessa per tutte le controversie (esclusi i diritti indisponibili e le cause di lavoro), comprese le questioni familiari relative a separazione e divorzi, si comprenderà la rilevanza del cambiamento consentito: nel caso delle controversie familiari, infatti, gli effetti della soluzione consensuale sono destinati a modificare lo status delle persone, con un semplice nulla-osta del pm o perfino davanti al sindaco, onde si viene a realizzare l'erosione di una delle prerogative esclusive della giurisdizione, e cioè la possibilità di modificare lo status delle persone.

Altre molteplici forme di sgretolamento dell'universalità della

giurisdizione sono in atto, come è attestato dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento che sono state affidate a organismi di conciliazione, o dalle recentissime procedure di ADR per le controversie dei consumatori varate in attuazione della direttiva europea. Né si può dire che queste deleghe di funzione siano contrastate dalla magistratura, poiché, ad esempio, sono gli stessi giudici che possono delegare a un mediatore esterno la definizione della lite (mediazione delegata).

Il futuro della giurisdizione è dunque chiaramente delineato senza apparenti contrasti, ma con un'unica osservazione finale. Tanto più potranno affermarsi pratiche conciliative e negoziazioni alternative, quanto più i nuovi organismi deputati a definire le liti sapranno competere per qualità, integrità e indipendenza con i soggetti che ora costituiscono l'apparato dello Stato. Non è ancora una prospettiva concreta, ma è una sfida, una sfida che l'Avvocatura deve saper cogliere per realizzare concretamente la giustizia.

Presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

